



**LICEO GINNASIO STATALE " GALVANI "**

Protocollo numero: **2335 / 2022**

Data registrazione: **09/05/2022**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: ***sintesi coperture assicurative a.s. 21-22.pdf***

IPA: ***istsc\_bopc02000a***

Oggetto: ***Polizza Infortuni UnipolSai***

Destinatario:

***PLURIASS SINISTRI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI***

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: ***1 - AMMINISTRAZIONE***

Classe: ***1 - Normativa e disposizioni attuative***

Sottoclasse: - - -

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE***

## ESTRATTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

### Polizza Infortuni UnipolSai: Oggetto dell'assicurazione – descrizione del rischio – somme assicurate

---

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli alunni (e il personale Docente e non Docente se personalmente assicurato) potessero subire durante le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica, di ricreazione o in qualsiasi altro momento di presenza nella scuola (scuola, succursali o sedi staccate della stessa, o altro luogo stabilito dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali, senza limiti di orario o di calendario, purché rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati); in occasione dello svolgimento di attività ginnico-sportive, comprese gare e relative prove (per tutte le discipline e gli sport comunque autorizzati, praticati e/o organizzati da organi/istituzioni/autorità scolastiche), anche extraprogramma, di gite, viaggi di istruzione, scambi educativi/culturali, stages e attività alternanza scuola-lavoro effettuati presso qualsiasi azienda anche nel periodo estivo a lezioni concluse, passeggiate, trasferimenti per recarsi in scuole, palestre distaccate e qualsiasi altro luogo pertinente all'attività svolta e viceversa purché organizzate e/o autorizzate dalla scuola; durante il tragitto da casa a scuola e per recarsi nei luoghi relativi alle attività sopra esposte e viceversa; resta inteso che i predetti trasferimenti possono essere effettuati a piedi o con qualunque mezzo di trasporto sia pubblico che privato, compresi gli infortuni avvenuti nell'atto di salire o scendere dai mezzi usati. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante le attività previste dal D.M. n° 39 "Piano Scuola 2020/2021 - documento per la pianificazione delle attività scolastiche..." emanato dal M.I.U.R in data 26/06/2020 (ed eventuali successive modifiche/aggiornamenti/ decreti relativi all'emergenza Covid), come ad es. la "didattica a distanza" e lo "smart working".

Ciascun alunno è assicurato per:

- € 350.000,00** in caso di morte;
- € 400.000,00** per il caso di invalidità permanente;
- € 100,00** giornaliero per indennità da ricovero in istituti di cura (compreso il day hospital), per la durata massima di 360 giorni per anno assicurativo, a seguito di infortunio;
- € 100.000,00** di rimborsi spese mediche e non, con i seguenti sottolimiti:
  - € 50.000,00** per spese mediche;
    - per protesi, apparecchi ortopedici, acustici, ecc;
    - per spese farmaceutiche;
    - per spese cliniche;
    - per esami di laboratorio;
    - per cure anche fisioterapiche;
    - per interventi chirurgici;
    - per ricovero in istituti pubblici o privati.
  - € 15.000,00** per spese relative a protesi dentarie e spese odontoiatriche in genere causate da infortunio purché sostenute entro 6 anni dall'evento.
  - € 15.000,00** per danni estetici: si conviene che nei casi di infortunio non escluso dalle condizioni di polizza con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti indennizzo a titolo di Invalidità permanente, la Compagnia rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica di cui alla tabella A allegata al DPR 28/12/1965 n. 1763.

- € 10.000,00** per assistenza per viaggi e/o gite, nei seguenti termini:

  - spese per rientro anticipato o posticipato conseguente a infortunio e/o malattia;
  - spese per rientro anticipato dovuto a decesso o grave infortunio o malattia di un familiare;
  - spese per viaggio di un familiare reso necessario a seguito del ricovero sia da malattia che da infortunio del partecipante alla gita che richieda assistenza;
  - rimborso spese per rimpatrio salma.
- € 1.000,00** per spese relative all'acquisto di lenti e/o montature e lenti a contatto con l'intesa che il rimborso avrà luogo soltanto nel caso che tali lenti risultino necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e semprechè le relative spese vengano sostenute entro un anno dall'infortunio stesso.
- € 400,00** per spese relative all'acquisto di lenti e/o montature e lenti a contatto, in sostituzione di altre danneggiate (senza danno oculare e non subordinata alla liquidazione relativa ad altre garanzie di polizza).
- € 500,00** per rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino Istituto di cura e dall'Istituto stesso verso l'abitazione dell'infortunato; per spese di trasporto casa/scuola e viceversa nel periodo post-infortunio, nel caso in cui i familiari siano impossibilitati per un valido motivo al trasporto stesso, per un massimo di 30 giorni.
- € 700,00** per indennità forfettaria da gesso e/o presidio immobilizzante equivalente indennizzabile soltanto se applicato e rimosso presso l'Azienda sanitaria locale e per un periodo non inferiore a 15 giorni.
- € 400,00** per indennità forfettaria da gesso e/o presidio immobilizzante equivalente indennizzabile soltanto se applicato e rimosso presso l'Azienda sanitaria locale per un periodo inferiore a 15 giorni.
- € 5.000,00** nel caso in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente pari o superiore al 15% e la conseguente perdita dell'anno scolastico documentabile dall'Istituto scolastico; resta inteso che comunque l'Assicurato dovrà sottoporsi a visita medica per verificare l'impossibilità a frequentare la scuola.
- € 300.000,00** per invalidità permanente da malattia (meningite cerebrospinale, poliomielite, contagio HIV e epatite virale).
- € 50.000,00** rimborso spese da malattia (meningite cerebrospinale, poliomielite, contagio HIV e epatite virale).
- € 1.000,00** per indennità forfettaria da ricovero a seguito di malattia infettiva e/o epidemia e/o pandemia di qualsiasi natura (es. Covid 19)

### **Criteria di liquidazione per il caso di invalidità permanente**

---

La liquidazione dell'indennità per invalidità permanente verrà effettuata come da Tabella seguente:

Tabella degli importi liquidabili in relazione all'invalidità permanente accertata per somma assicurata di € 400.000,00

| I.P. accertata (%) | Importo liquidato (€) | I.P. accertata (%) | Importo liquidato (€) | I.P. accertata (%) | Importo liquidato (€) | I.P. accertata (%) | Importo liquidato (€) |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                  | 500,00                | 14                 | 20.000,00             | 27                 | 54.000,00             | 40                 | 80.000,00             |
| 2                  | 1.000,00              | 15                 | 24.000,00             | 28                 | 56.000,00             | 41                 | 82.000,00             |
| 3                  | 1.500,00              | 16                 | 27.000,00             | 29                 | 58.000,00             | 42                 | 84.000,00             |
| 4                  | 2.400,00              | 17                 | 30.000,00             | 30                 | 60.000,00             | 43                 | 86.000,00             |
| 5                  | 3.000,00              | 18                 | 33.000,00             | 31                 | 62.000,00             | 44                 | 88.000,00             |
| 6                  | 3.600,00              | 19                 | 36.000,00             | 32                 | 64.000,00             | 45                 | 400.000,00            |
| 7                  | 4.800,00              | 20                 | 38.000,00             | 33                 | 66.000,00             | 46                 | 400.000,00            |
| 8                  | 5.400,00              | 21                 | 40.000,00             | 34                 | 68.000,00             | 47                 | 400.000,00            |
| 9                  | 6.300,00              | 22                 | 42.000,00             | 35                 | 70.000,00             | 48                 | 400.000,00            |
| 10                 | 7.000,00              | 23                 | 44.000,00             | 36                 | 72.000,00             | 49                 | 400.000,00            |
| 11                 | 11.000,00             | 24                 | 46.000,00             | 37                 | 74.000,00             | da 50<br>a 100     | 400.000,00            |
| 12                 | 14.000,00             | 25                 | 50.000,00             | 38                 | 76.000,00             |                    |                       |
| 13                 | 17.000,00             | 26                 | 52.000,00             | 39                 | 78.000,00             |                    |                       |

Le percentuali di invalidità permanente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono sostituite, nei casi ove ciò sia favorevole all'Assicurato, da quelle indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del contratto, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.

### **Polizza di Responsabilità Civile Terzi UnipolSai: Oggetto dell'assicurazione**

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, l'Amministrazione scolastica e la Pubblica Amministrazione di riferimento, di quanto essa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto del personale docente e non docente, degli alunni della scuola e delle persone di cui debba rispondere, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.  
L'assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, all'Amministrazione scolastica ed alla P.A. di riferimento anche per fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere ferma l'azione di rivalsa nei loro confronti ai sensi di legge.
2. La garanzia si intende estesa a tutte le situazioni e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti. A titolo esemplificativo e non limitativo si possono indicare, oltre alla normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, gli scambi educativi/culturali, gli stage e l'attività di alternanza scuola-lavoro effettuati presso qualsiasi azienda anche nel periodo estivo a lezioni concluse, le gite, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate

a musei, aziende, laboratori, attività culturali in genere. La garanzia viene altresì estesa alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e relativi impianti fissi e mobili, compreso alberi, recinzioni, cancellate ed aree in genere di cui all'attività assicurata.

3. Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida se l'Assicurato ha predisposto per esse la sorveglianza qualora prevista dalla normativa scolastica.

### **Precisazioni di garanzia**

---

1. La garanzia si intende espressamente estesa:

- a) al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato degli Organi scolastici, del Dirigente scolastico e/o del Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi (anche in forza di delega);
- b) alle assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. del 27/12/79 e/o eventuali modifiche;
- c) alle assemblee studentesche non autorizzate purché si svolgano all'interno della scuola;
- d) per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola, sia in itinere, sia sul luogo, anche senza sorveglianza (purché previsto dagli organi scolastici competenti);
- e) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'eventuale uso di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola o di altro spazio utilizzato per l'esercizio dell'attività come sopra identificata, purché non aperto al pubblico;
- f) ai trasferimenti in genere e al tragitto casa/scuola e viceversa per compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempre che sia configurabile una responsabilità civile a carico dell'Ente contraente. Sono comunque esclusi i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (codice delle assicurazioni, tit. X – assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e normativa vigente);
- g) alle attività complementari ed alle iniziative integrative di cui al D.P.R. n° 567/1996 (Direttiva del M.P.I. n° 133 del 3 aprile 1996) e successivo Regolamento recante modifiche ed integrazioni come da D.P.R. n° 156/1999, sempre che sussista una responsabilità civile a carico della scuola assicurata;
- h) ai casi di colpa grave dell'Assicurato;
- i) alle eventuali Succursali della Contraente.
- l) alle attività previste dal D.M. n° 39 "Piano Scuola 2020/2021 - documento per la pianificazione delle attività scolastiche..." emanato dal M.I.U.R in data 26/06/2020 (e successive modifiche/aggiornamenti/decreti relativi all'emergenza Covid), come ad es. la "didattica a distanza" e lo "smart working".

2. Nella garanzia si intendono compresi i danni che gli studenti possono arrecare al materiale didattico ed ai sussidi scolastici loro affidati e/o consegnati, sempre che le cose danneggiate siano di proprietà di terzi. Il pagamento di detti danni sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 50,00 per ogni sinistro.

### **Novero dei terzi**

---

1. Oltre agli studenti, sono considerati terzi anche il personale direttivo, docente e non docente della scuola, i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e/o eventuali modifiche, i collaboratori esterni autorizzati, i genitori accompagnatori di gite e/o attività esterne in genere, nonché tutti coloro che vengono autorizzati dagli organi

competenti della scuola all'uso dei locali e delle attrezzature per attività anche non legate alle attività didattiche.

### **Responsabilità personale**

---

1. La garanzia copre, anche nell'interesse del Contraente/Assicurato responsabile solidale diretto, la responsabilità diretta di tutti gli alunni diversamente abili, insegnanti di sostegno, operatori della scuola e collaboratori esterni autorizzati che a qualsiasi titolo operano nell'ambito della scuola, degli studenti e dei genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e/o eventuali modifiche e dei genitori sia quando svolgono l'attività di accompagnatori di gite e/o attività esterne in genere, sia quando svolgono attività regolarmente autorizzate all'interno dell'Istituto.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per ogni sinistro che resta comunque, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopra citate.

2. Tutti gli studenti sono assicurati, indipendentemente dal loro stato fisico-psichico.

### **Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento**

---

*1. La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell'importo massimo di:*

|  |   |
|--|---|
| Responsabilità civile verso terzi                | € 25.000.000,00 unico   |
| Responsabilità civile verso prestatori di lavoro | € 25.000.000,00 per sinistro con il limite di<br>€ 2.500.000,00 per ogni dipendente infortunato |